RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 252/85 *

I — Gli antefatti

1. *Sfondo giuridico della controversia*

a) *La disciplina comunitaria*

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1981, n. 854, che adatta la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito dell'adesione della Grecia (GU L 319, pag. 3), in prosieguo: la « direttiva », dispone:

art. 1

« 1) La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2) Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3) (...) ».

L'*art. 2* dispone:

« Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. »

L'*art. 5* recita:

« Fatte salve le disposizioni degli artt. 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1, che comprende in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

* Lingua processuale: il francese.

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura. »

L'*art. 7, n. 1* dispone che:

« In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale (...) ».

L'*art. 8, n. 1* prevede che:

« Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a) ».

L'*allegato IV alla lett. a)* menziona, al primo trattino,

« lacci, vischio, esche » e al quarto trattino « reti ».

Infine l'*art. 9* della direttiva recita:

« 1) Sempreché non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli artt. 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

— nell'interesse della sicurezza aerea,

— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

— per la protezione della flora e della fauna;

b) (...);

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2) Le deroghe dovranno menzionare:

— le specie che formano oggetto delle medesime,

— i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,

— le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,

— l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

— i controlli che saranno effettuati.

3) (...) ».

b) *La normativa francese*

Per gli uccelli utili all'agricoltura, la *convenzione internazionale del 19 marzo 1902* (JORF del 19.12.1905) sancisce il principio che è vietato asportare nidi, prelevare uova, catturare e distruggere nidiate in ogni periodo e con ogni sistema. La Convenzione dispone però all'art. 2, terzo comma che

« il divieto non si estende alla distruzione, da parte del proprietario, degli usufruttuari o dei loro mandatari, dei nidi eventualmente costruiti dagli uccelli sulla o sulle pareti esterne degli edifici destinati ad abitazione o degli edifici in generale e all'interno dei cortili (...) ».

Quanto alla selvaggina, l'art. 372, decimo comma, del *codice rurale* prevede che:

« Durante i periodi di chiusura della caccia è vietato asportare nidi, prelevare o distruggere, trasferire o mettere in vendita, vendere o acquistare, trasportare o asportare le uova o le nidiate di pernici, fagiani, quaglie e di tutti gli altri uccelli, nonché le cucciolate o la prole di tutti gli animali non dichiarati nocivi per decreto del ministro dell'agricoltura ».

L'art. 374, n. 4, del *codice rurale* commina ammende per:

« Coloro che, durante i periodi di chiusura della caccia, avranno arbitrariamente asportato nidi, preso o distrutto, trasferito o messo in vendita, venduto o acquistato, trasportato o esportato uova o nidiate di pernici, fagiani, quaglie e di qualsiasi altro uccello, nonché cucciolate o prole di qualsiasi animale non dichiarato nocivo per decreto del ministro dell'agricoltura ».

L'art. 1 del *decreto ministeriale 17 aprile 1981* (JORF 19.5.1981) vieta, incondizionatamente, su tutto il territorio e in qualsiasi periodo, la distruzione o l'asportazione delle uova e dei nidi di uccelli delle specie non domestiche che elenca in seguito.

L'art. 2 di detto decreto ministeriale vieta

« la mutilazione, l'imbalsamazione degli uccelli delle seguenti specie non domestiche oppure, per gli esemplari vivi o morti, il trasporto, il trasferimento, l'impiego, la messa in vendita, la vendita o l'acquisto ».

L'elenco di dette specie comprende i nomi di due specie di uccelli.

L'art. 3 dello stesso decreto ministeriale vieta

« il trasferimento, la messa in vendita, la vendita o l'acquisto degli esemplari, vivi o morti, delle seguenti specie di uccelli non domestici (...) ».

L'elenco di dette specie comprende i nomi di 27 specie di uccelli.

A norma dell'art. 3, primo comma, della *legge 10 luglio 1976 n. 76-629*, sono protette le specie di uccelli, nonché il loro habitat e le loro nidiate,

« se un particolare interesse scientifico o le esigenze della conservazione del patrimonio ecologico nazionale giustificano la conservazione di specie animali non domestiche o vegetali non coltivate (...) ».

L'art. 6, primo comma, della legge 76-629 recita:

« Salve restando le disposizioni vigenti relative agli impianti registrati per la tutela dell'ambiente, l'apertura degli stabilimenti per l'allevamento di specie non domestiche, la vendita, l'affitto, il transito, nonché l'apertura di stabilimenti destinati alla presentazione al pubblico di esemplari vivi della fauna locale o esotica, è subordinata ad autorizzazione rilasciata alle condizioni e con le modalità stabilite con decreto in Consiglio di Stato ».

L'art. 10, primo comma, della stessa legge dispone che:

« Chiunque ha diritto di detenere animali alle condizioni stabilite dall'art. 9, di cui sopra, e di impiegarli alle condizioni stabilite dall'art. 276 del code rurale, salvi restando i diritti dei terzi e le esigenze della sicurezza e della pubblica igiene, nonché le disposizioni della presente legge ».

L'art. 9, al quale si richiama l'art. 10, stabilisce che:

« Poiché ciascun animale è essere sensibile, deve venir sistemato dal suo proprietario in condizioni confacenti alle esigenze biologiche della sua specie ».

Il *decreto ministeriale 12 giugno 1979* (JORF 22.8.1979) che fissa l'elenco delle specie di selvaggina elenca, all'art. 1, tra le specie avicole che si possono cacciare sul territorio europeo della Francia, il beccaccino, i caradridi, salvo il piropiro piccolo, la taccola, il fasianide colinus, il corvo nero, la cornacchia, il chiurlo, lo storno, la ghiandaia, il corriere, la gazza, la morzaiola e il voltapietre.

Con due *decreti ministeriali* successivi del *20 aprile 1982 e 1983,* è stata aperta la caccia alla tortora nel Medoc dal 1° maggio al 23 maggio dell'anno in questione.

Un *decreto ministeriale del 27 luglio 1982* all'art. 1 dispone che:

« dal 10 ottobre a tutto il 12 dicembre 1982, è consentito l'uso del vischio per la cattura dei tordi, destinati a servire come richiamo, ad uso personale. »

Un *decreto ministeriale del 7 settembre 1982* all'art. 1 recita:

« La cattura delle allodole mediante reti orizzontali, dette " pantes " è consentita dal 1° ottobre alle ore 8 (ora legale) all'11 novembre 1982 al calar del sole, nelle località recensite nel 1968, ove era ancora praticata nel 1981 (...) ».

Un *decreto ministeriale del 15 ottobre 1982,* all'art. 1 dispone che:

« Il periodo di cattura delle allodole con " pantes " e " matoles " nel dipartimento del Lot et Garonne, contemplato nel decreto del 7 settembre 1982 di cui sopra, è prorogato fino al 20 novembre al calar del sole ».

2. *Gli antefatti della controversia*

Con lettera 22 febbraio 1984, la Commissione, ritenendo che talune disposizioni della disciplina francese in materia non fossero conformi alla direttiva e che la piena esecuzione della direttiva richiedesse ulteriori disposizioni complementari, ha promosso nei confronti della Francia il procedimento contemplato dall'art. 169 del trattato CEE.

Ritenendo che la risposta del governo francese alla lettera del 22 febbraio 1984 non fosse convincente e che, a quanto le risultava, la normativa francese continuava a non essere conforme alle disposizioni della direttiva, con lettera 20 febbraio 1985 la Commissione emetteva un parere motivato, fissando un termine di due mesi affinché la Francia vi si conformasse.

Questa lettera è rimasta senza seguito.

II — La fase scritta

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 agosto 1985, la Commissione, in applicazione dell'art. 169, secondo comma, del trattato CEE, adiva la Corte di giustizia per le inosservanze imputabili alla Repubblica francese nel settore della conservazione degli uccelli selvatici.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha però invitato il governo francese a fornirle alcuni documenti e la Commissione a fornire alcune delucidazioni sugli antefatti.

III — Conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica francese, non mettendo in vigore nei termini prescritti tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato e della stessa direttiva,

— porre le spese a carico della Repubblica francese.

Il *governo francese* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso della Commissione;

— porre le spese a carico della ricorrente.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta

La Commissione elenca sei punti nei quali, a suo giudizio, la normativa francese non è conforme alla direttiva.

Prima censura: mancata trasposizione dell'art. 5, lett. b) e c), della direttiva.

La *Commissione* osserva che l'art. 5, lett. b) e c), prescrive tassativamente la protezione dei nidi e delle uova per tutte le specie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri. In realtà, secondo la Commissione, questa protezione non è pienamente garantita dalla legislazione francese.

In primo luogo, la Commissione interpreta gli artt. 372, 10° comma, e 374, n. 4, del codice rurale nel senso che proteggono i nidi e le uova solo durante il periodo di chiusura della caccia. Sarebbe invece necessaria una protezione ininterrotta, in particolare per le specie migratorie che si avvalgono sempre dei nidi e degli habitat costruiti nei periodi precedenti. Inoltre, non è escluso che i periodi di apertura della caccia e i periodi di nidificazione e di riproduzione possano coincidere per talune specie di uccelli in talune regioni. Una coincidenza di questo tipo è stata constatata in una causa sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato il 7 dicembre 1984, vertente sulla caccia alla tortora.

In secondo luogo, la Commissione critica la legislazione francese poiché all'art. 1 del decreto 17 aprile 1981 non si decreta la protezione di tutte le specie di uccelli che vivono allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri. In particolare non fruiscono di protezione in questo senso le specie che il decreto elenca agli artt. 2 e 3.

In terzo luogo la Commissione si richiama all'art. 2, terzo comma, della convenzione internazionale del 19 marzo 1902 che concede una deroga al divieto di distruggere l'habitat degli uccelli a favore dei proprietari, usufruttuari o loro mandatari, per quel che riguarda gli uccelli che nidificano sui loro terreni. Questa disposizione non corrisponde ai requisiti dell'art. 5 della direttiva.

Infine, la Commissione fa osservare che l'art. 9 della direttiva non può servire di base per queste deroghe di massima, che hanno l'effetto di escludere, in modo generale e sistematico, alcune specie di uccelli dal regime protettivo.

Il *governo francese* ritiene in primo luogo che la direttiva imponga agli Stati membri di perseguire un risultato. Questo risultato viene praticamente ottenuto in Francia grazie al combinato disposto del decreto 17 aprile 1981 e degli artt. 372, 10° comma, e 374, n. 4, del codice rurale.

Quanto al periodo di protezione dei nidi e delle uova, il governo francese osserva che le specie di uccelli protetti non nidificano durante l'apertura della caccia. Una protezione sull'intero arco dell'anno non avrebbe senso, in pratica. Il periodo venatorio viene fissato, in ciascun dipartimento, in modo tale che la nidificazione di tutte le specie che covano in Francia sia terminata.

Il governo francese osserva poi che l'art. 3 del decreto 17 aprile 1981 è stato abrogato dall'art. 5 del decreto 20 dicembre 1983.

Quanto alle specie per le quali l'art. 2 del decreto 17 aprile 1981 prevede la possibilità di distruggere i nidi, il governo francese osserva che ha notificato alla Commissione, il 28 luglio 1981, questa deroga. Questa deroga si giustifica per la minaccia rappresen-

tata da dette specie avicole per gli allevamenti di cozze, per altre specie di uccelli marini e per la sicurezza del traffico aereo.

Infine il governo francese dichiara che le disposizioni pertinenti della convenzione del 19 marzo 1902 non sono più applicabili.

Seconda censura: nozione di patrimonio biologico nazionale.

La *Commissione* osserva che la protezione istituita dall'art. 3, primo comma, della legge 10 luglio 1976 si limita, tra gli altri, alle ipotesi nelle quali le esigenze della conservazione del « patrimonio biologico nazionale » la giustificano. La direttiva prescrive invece la protezione di tutti gli uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri. Detta protezione comprende gli uccelli che, senza appartenere al patrimonio biologico nazionale, possono trovarsi ad un certo momento sul territorio dello Stato membro interessato, come le specie migratorie. Rispondendo ad una domanda della Corte, la Commissione ha elencato ventiquattro specie di uccelli migratori che, a suo giudizio, non sono tutelati dalla normativa francese, nonostante godano di protezione in forza della direttiva.

Il *governo francese* ribatte che l'elenco delle specie protette, di cui al decreto del 17 aprile 1981, include numerose specie migratorie che non nidificano in Francia. Si tratta dunque di una protezione di ampia portata, avente l'indole estensiva auspicata dalla Commissione.

Terzo addebito: mancata trasposizione dell'art. 5, lett. e), della direttiva.

La *Commissione* fa rilevare che, in virtù dell'art. 5, lett. e), della direttiva, il regime generale di protezione di tutte le specie avicole contemplate dall'art. 1 della direttiva deve implicare in particolare il divieto di detenere uccelli delle specie delle quali sono vietate la caccia e la cattura. Questo divieto generale di detenzione delle specie di uccelli, diverse da quelle contemplate nell'allegato III della direttiva, non si riscontra nella normativa francese. La legge 76-629 disciplina, indubbiamente, le condizioni di detenzione degli animali delle specie non domestiche. Però questa legge comporta un'autorizzazione generale alla detenzione. Sarebbe tuttavia necessaria una disposizione che sancisse espressamente il divieto summenzionato, se non altro per escludere la possibilità di detenere legittimamente gli uccelli catturati o procurati illecitamente.

Il *governo francese* sostiene invece che la disciplina francese consente di perseguire il risultato voluto dalla direttiva. Infatti, il decreto 17 aprile 1981 vieta, tra l'altro, la cattura degli uccelli, la loro asportazione, il loro impiego ed, in particolare, la loro messa in vendita o il loro acquisto. Il combinato disposto di questi divieti ha l'effetto di rendere impossibile la detenzione di queste specie. Il governo francese precisa che l'elenco delle specie tutelate in virtù del decreto 17 aprile 1981 deve ancora essere ampliato.

Quarta censura: mancata trasposizione dell'art. 7 della direttiva.

La *Commissione* rileva che l'elenco delle specie di selvaggina, cioè degli uccelli che possono essere cacciati, fissato dall'art. 1 del decreto 12 giugno 1979, non è conforme all'art. 7 della direttiva, che limita la possibilità della caccia alle sole specie elencate nell'allegato II. Infatti l'elenco delle specie di selvaggina elenca tra queste specie il croccolone e il piro-piro boschereccio che rien-

trano tra le specie particolarmente protette, incluse per questo motivo non nell'allegato II, ma nell'allegato I della direttiva. Inoltre, la lista comprende, tra le specie di selvaggina, tredici specie di uccelli che non sono incluse nell'elenco dell'allegato II della direttiva.

Con lettera 26 agosto 1981, il governo francese ha informato la Commissione del fatto che per i corvi, le cornacchie, gli storni, le ghiandaie, le gazze e le taccole sono state consentite operazioni di distruzione in quanto dette specie possono arrecare danni all'agricoltura. Questa lettera non ha provocato reazioni da parte della Commissione, ma questo fatto non può giustificare detta deroga. L'adozione e l'applicazione di un provvedimento nazionale derogatorio non è subordinato ad alcun intervento della Commissione. L'art. 9 non conferisce nemmeno alla Commissione la facoltà di imporre essa stessa la sospensione, la modifica o la soppressione di una deroga alla direttiva decisa da uno Stato membro. Detto articolo impone solo alla Commissione il dovere generale di vegliare alla corretta applicazione degli atti comunitari. La presente causa è scaturita dagli studi effettuati dalla Commissione nell'ambito dell'art. 9, n. 4. Il silenzio della Commissione sulle deroghe delle quali viene a conoscenza non può interpretarsi come accettazione o approvazione.

Quanto alla sostanza della deroga, la Commissione insiste sul fatto che questa deve avere indole eccezionale, la sua adozione può consentirsi solo per far fronte a talune situazioni specifiche e nell'osservanza di limiti ristretti. In nessun caso sono ammissibili provvedimenti derogatori astratti, generali e permanenti.

Quanto alle deroghe per prevenire gravi danni, detti danni devono essere reali. Le autorizzazioni a distruggere gli uccelli in questione devono necessariamente essere adeguate in base alle circostanze di luogo e di tempo, alle quali devono sempre mantenersi conformi, giacché si deve sempre fare il possibile per limitare le distruzioni al minimo necessario. Misure generali e permanenti, invece, che considerano in linea di massima ed in modo astratto nocivi gli uccelli di determinate specie e li privano per questo motivo, ovunque e in modo permanente, di tutela, esulano dal novero delle deroghe che possono essere consentite in virtù dell'art. 9. Infatti, privare per principio talune specie di uccelli, definiti nocivi, della protezione voluta dalla direttiva, significherebbe in pratica, per uno Stato membro, voler modificare le disposizioni della direttiva.

Il *governo francese* ripete anzitutto che il decreto del 12 giugno 1979 è in via di modifica, in modo da eliminare dall'elenco alcune specie di uccelli definiti selvaggina. Quanto alla specie « colinus virginianus » si tratta di una specie americana introdotta particolarmente per la caccia.

Per le altre specie, sarebbe giustificata una deroga in virtù dell'art. 9 della direttiva.

Anzitutto la Commissione avrebbe implicitamente accettato, con il suo silenzio dopo la notifica del 26 agosto 1981, le deroghe. Infatti, in forza del n. 4 dell'art. 9 della direttiva, la Commissione è tenuta a vegliare costantemente a che le conseguenze di tutte le deroghe non siano incompatibili con la direttiva e deve prendere le iniziative idonee

in questo senso. Essa deve rendere noto ai governi interessati che le deroghe adottate in virtù dell'art. 9, n. 1, presentano incompatibilità con la direttiva ed essa potrebbe eventualmente invitarli a prendere le misure opportune prima di avvalersi del procedimento di cui all'art. 169 del trattato.

Nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto comunicare al governo francese che le deroghe notificate avevano effetti che essa stimava incompatibili con la direttiva. Questo dialogo doveva essere impostato in modo diverso. Quindi, il governo francese in buona fede ha ritenuto che le deroghe non si prestassero ad alcuna critica da parte della Commissione.

Quanto al merito, il governo francese sostiene che la Commissione non apporta alcun elemento di valutazione di ordine scientifico o statistico che possa dimostrare che il governo francese non ha osservato le condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva. Non è contestabile che le specie di uccelli in questione siano molto nocive per le colture (seminati, germogli e raccolti) e per determinate altre specie di uccelli, in tutto il territorio francese e in qualsiasi periodo dell'anno.

Il governo francese osserva poi che nel periodo di chiusura della caccia i regolamenti permanenti sulla polizia della caccia prevedono che l'autorizzazione a distruggere delle specie che arrecano gravi danni è rilasciata dal commissario della Repubblica, a richiesta dell'interessato, che deve precisare, oltre la sua identità e gli altri dati indispensabili, i motivi della distruzione, i luoghi nei quali sarà effettuata, la data e la durata dell'autorizzazione richiesta e il numero dei partecipanti all'azione. L'autorizzazione viene rilasciata solo per alcuni giorni la settimana.

Quinta censura: mancata applicazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva.

La *Commissione* osserva anzitutto che, in forza dei vari decreti ministeriali successivi del 20 aprile 1982, 1983 e 1984, la caccia alla tortora è stata operata in taluni comuni del Medoc da marzo a maggio nel 1982, dal 15 maggio al 23 maggio 1983 e nel maggio 1984. Pur se la tortora è compresa tra le specie elencate nell'allegato II della direttiva e può dunque essere cacciata, è protetta, in quanto uccello migratore, contro l'attività venatoria nel periodo della riproduzione e sul percorso di ritorno al luogo di nidificazione, a norma dell'art. 7, n. 4, penultima frase, della direttiva. Orbene, per l'appunto i decreti summenzionati hanno aperto la caccia alla tortora in un periodo e in località di riproduzione e di nidificazione. La Commissione riconosce che il Consiglio di Stato ha annullato detti decreti, ma ritiene sia necessario ufficializzare questa regolarizzazione.

Il *governo francese* fa osservare che, per effetto dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato dei decreti di apertura della caccia alla tortora è stato deciso di non autorizzarla più. La censura per questo motivo si svuota di contenuto.

Sesta censura: inosservanza dell'art. 8, n. 1, della direttiva.

La Commissione allega che il decreto ministeriale 27 luglio 1982 ha autorizzato l'uso del vischio per la cattura dei tordi. Inoltre, i decreti ministeriali del 7 settembre 1982 e

del 15 ottobre 1982 hanno autorizzato, in talune regioni del Nord-Ovest, la cattura dell'allodola mediante reti orizzontali dette « pantes » o « matoles ». Orbene, l'uso del vischio e delle reti orizzontali è espressamente vietato dall'art. 8, n. 1, in correlazione con l'allegato IV, lett. a), della direttiva.

La Commissione è del parere che l'uso del vischio e delle pantes o delle matoles non si giustifichi sotto il profilo dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva. Infatti questo articolo non consente di addurre, come motivo per una deroga, né la necessità di conservare la caccia o dei sistemi venatori ritenuti tradizionali, né il patrimonio culturale della popolazione interessata. La conservazione delle tradizioni presuppone fondamentalmente misure di carattere permanente, mentre le deroghe consentite dall'art. 9 della direttiva vanno intese unicamente come misure nettamente limitate e temporanee.

Inoltre, il vischio e le reti non costituiscono, per natura, metodi di cattura selettivi che servono solo per alcuni uccelli. È pacifico che vischio e reti costituiscono un mezzo di cattura nel quale possono incappare indistintamente tutti gli uccelli, che possono così ferirsi, mutilarsi o morire, rischio che non può essere negletto.

Quanto al numero di tordi o di allodole catturati con i sistemi contestati, la Commissione ritiene che va valutato in funzione del numero di catture effettuate. Nulla fa escludere, nei provvedimenti contestati, indipendetemente dalle difficoltà di controllo, che coloro che usano il vischio per la cattura dei tordi o le pantes e le matoles per la cattura delle allodole non si servano di questi mezzi per una caccia intensiva a questi uccelli.

Il *governo francese*, invece, attira l'attenzione sul fatto di aver comunicato alla Commissione i provvedimenti litigiosi. Inoltre i provvedimenti sono giustificati in virtù dell'art. 9, n. 1, lett. e), della direttiva. Infatti detta disposizione contempla la conservazione dei metodi di caccia tradizionali, come la cattura con il vischio e con le reti. Le catture con il vischio e con le reti sono severamente controllate tanto sul piano territoriale e temporale, quanto sotto il profilo delle modalità delle autorità competenti. Gli uccelli vengono catturati vivi e si prescrive il rilascio degli esemplari di specie diverse. Inoltre la cattura di merli mediante il vischio è stimata ad alcune migliaia di esemplari, rispetto ad una popolazione di circa 30 milioni. Quanto alle allodole, la cattura con le reti colpisce circa l'1% della popolazione che è di circa 6 milioni. In entrambi i casi si tratta perciò di piccole quantità. Infine la Commissione non ha dimostrato che queste pratiche siano idonee a provocare localmente l'estinzione della specie di cui trattasi.

K. Bahlmann
giudice relatore